

COMUNE DI BAGNACAVALLO

(Provincia di Ravenna)

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMA GRADO e DELLA SCUOLA MATERNA-ASILO DI VILLANOVA: PRIMA FASE DI ANALISI STORICO CRITICA E RILIEVO GEOMETRICO DEI FABBRICATI. CIG. B9149F1AF7.

Con la presente Scrittura Privata, sottoscritta digitalmente e scambiatisi tra le Parti tramite posta elettronica, il giorno (*anche in lettere*) del mese dell'anno **2025**

TRA

- l'Arch. Gabriele Bellini nato a Comacchio (FE) il 20/07/1968 e domiciliato per la carica presso il Comune di Bagnacavallo con sede in Piazza Libertà n. 12, il quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Bagnacavallo C.F./ P.IVA 00257850396, a quanto appresso autorizzato dall'art. 58 dello Statuto Comunale e dal Decreto del Sindaco n. 11 del 22/08/2025;

E

- l'Ing./Arch./Dott. nato/a a (_____) il
 C.F. , il/la quale interviene nel
presente atto in qualità di dello Studio
Associato con sede legale in
 (_____), Via , C.F./P.IVA
 ;

PREMESSO

- che con determina del Comune di Bagnacavallo n. _____ del _____ è stato disposto di affidare i servizi di redazione delle verifiche di vulnerabilità sismica della scuola materna-asilo e della scuola primaria e secondaria di I° grado di Villanova di Bagnacavallo, come prima fase di analisi storico critica e rilievo geometrico dei fabbricati oggetto dell'intervento, ai sensi del O.P.C.M. 3274/2003 e s.m.i., mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 (nel seguito anche Codice) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 c. 2 lett. b) del Codice, con presentazione dell'offerta mediante ribasso sull'importo posto a base di gara all'operatore economico LIMES SRL con sede a Casalecchio di Reno (BO) in Via Calzavecchio n. 10 (C.F./P.IVA 03984541205) per un importo contrattuale di € 15.700,00 (oltre contributo integrativo al 4% ed IVA al 22%);
- che ci si potrà avvalere dell'opzione di cui all'art. 120, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della parte di incarico relativa alle verifiche di vulnerabilità sismica della primaria e secondaria di I° grado e scuola materna-asilo di Villanova di Bagnacavallo, seconda fase di rilievo e analisi strutturale sulla base delle indagini materiche svolte, e che per lo stesso verrebbe applicata l'offerta pari ad € 10.300,00 (oltre contributo integrativo al 4% ed IVA al 22%) presentata dall'operatore economico LIMES SRL con sede a Casalecchio di Reno (BO) in Via Calzavecchio n. 10 (C.F./P.IVA 03984541205);

- che al finanziamento delle prestazioni si provvede con risorse proprie dell'Ente;
- che trattandosi di prestazioni di importo inferiore ad € 140.000,00 non è prevista l'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011;
- che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

Tutto ciò premesso, con la presente Scrittura Privata, fra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Bagnacavallo in seguito per brevità chiamato "*Appaltante*", affida all'operatore economico LIMES SRL in seguito per brevità chiamato "*Appaltatore*", che accetta e si impegna, l'esecuzione, con gestione a proprio rischio, dell' INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMA GRADO e DELLA SCUOLA MATERNA-ASILO DI VILLANOVA: PRIMA FASE DI ANALISI STORICO CRITICA E RILIEVO GEOMETRICO DEI FABBRICATI.

ART. 3 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga all'osservanza:

- del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 - Codice dei Contratti Pubblici;
- del D.M. 17/01/2018 «Norme tecniche per le costruzioni» e s.m.i.;

- del D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- dell’O.P.C.M. 3274/2003 e s.m.i.;
- di tutte le norme successive in qualsiasi modo emanate. L’elenco suddetto è da ritenersi non esaustivo.

***ART. 4 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI
EFFICACIA***

In ottemperanza all’art. 120, c. 1 del Codice, il presente contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, fra le altre ipotesi, nel seguente caso: a) “se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione (...)"". Si evidenzia che le clausole revisionali di cui all’art. 120, c. 1 lett. a) del Codice sono riferite all’incarico per le verifiche di vulnerabilità sismica della primaria e secondaria di I° grado e scuola materna-asilo di Villanova di Bagnacavallo, seconda fase di rilievo e analisi strutturale sulla base delle indagini materiche svolte.

ART. 5 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L’Appaltatore dovrà svolgere il servizio sotto il controllo dell’Appaltante, dal quale riceverà le relative istruzioni; l’Appaltatore si obbliga:

1. a confrontarsi con il Responsabile Unico del Progetto al fine di proporre e concordare le soluzioni più idonee tra le ipotesi progettuali possibili ed al fine di verificare e definire periodicamente lo sviluppo del progetto;

2. a verificare in tempo reale con lo Staff di Progettazione predisposto e a comunicare al Responsabile Unico del Progetto il possibile evolversi del preventivo economico in funzione delle scelte progettuali effettuate;
3. ad attuare tutte le verifiche preliminari con gli Enti e le Amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni e/o pareri necessari alla realizzazione delle opere;
4. a presenziare, senza ulteriore compenso e qualora si ritenga necessario, alle riunioni collegiali organizzate dall'Appaltante, per la presentazione del progetto e la discussione dei singoli elaborati;
5. a segnalare tempestivamente con nota scritta al Responsabile Unico del Progetto ogni circostanza che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione delle opere oggetto della progettazione;
6. ad interrompere la progettazione qualora, ad insindacabile giudizio del Responsabile Unico del Progetto, l'Appaltante ritenga opportuno ridimensionare o interrompere la stesura del progetto oggetto del presente contratto.
7. a richiedere ed ottenere pareri, visti, nulla osta e assensi a tutti gli Enti interessati;

Per alcune prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 119, comma 3, Lett.

A del D. Lgs. 36/2023, l'Appaltatore si potrà avvalere di consulenti e collaboratori esterni, le cui attività dovranno essere svolte sotto la propria diretta responsabilità ed

il relativo compenso economico, in ogni caso, sarà a carico del medesimo.

I documenti tecnici da produrre sono i seguenti:

- *analisi storico critica e rilievo geometrico del fabbricato (scuola materna-nido e scuola primaria e secondaria di I° grado);*

I suddetti elaborati dovranno essere prodotti nelle forme di seguito indicate:

- copia digitale di tutti gli elaborati, sia in formato editabile autocad dwg, xls, doc, sia in formato non editabile pdf ed infine copia di tutti gli Elaborati firmati digitalmente in formato p7m - (dimensione massima di ciascun file 8 MB).
- copia cartacea completa e fascicolata.

ART. 6 – TEMPISTICHE DEL SERVIZIO

La consegna degli elaborati come sopra indicati dovrà avvenire **entro e non oltre il 31 dicembre 2025**, a partire dalla sottoscrizione del presente contratto ovvero comunicazione di avvio delle attività da parte del RUP.

ART. 7 - MODIFICHE AGLI ELABORATI

L’Appaltatore si obbliga a recepire negli elaborati tutte le modifiche che fossero ritenute necessarie dall’introduzione di nuove disposizioni legislative (che non comportino la necessità di sostanziale modifica del progetto), dall’Appaltante o in seguito alle indicazioni o prescrizioni disposte da Organi Statali, Regionali, Provinciali o Comunali, sino alla definitiva approvazione degli elaborati, secondo le norme stabilite dalle Leggi vigenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi, a meno che le modifiche non comportino un aumento dell’importo delle opere.

ART. 8 - ONORARIO

L'onorario complessivo per le prestazioni oggetto del presente contratto, viene stabilito fra le Parti, al netto delle previste riduzioni per le prestazioni rese per la Pubblica Amministrazione al lordo delle spese, nel modo seguente:

L'Onorario complessivo è di **€ 15.700,00** oltre IVA di Legge e contributo integrativo al 4%, ed è determinato come segue:

A) VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VILLANOVA: PRIMA FASE DI ANALISI STORICO CRITICA E RILIEVO GEOMETRICO DEL FABBRICATO.

Onorario al netto di spese ed oneri	€ 11.500,00
Cassa Professionale 4%	<u>€ 460,00</u>
Totale imponibile	€ 11.960,00
IVA al 22%	<u>€ 2.631,20</u>
TOTALE parte A)	€14.591,20

B) VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO DI VILLANOVA: PRIMA FASE DI ANALISI STORICO CRITICA E RILIEVO GEOMETRICO DEL FABBRICATO.

Onorario al netto di spese ed oneri	€ 4.200,00
Cassa Professionale 4%	<u>€ 168,00</u>
Totale imponibile	€ 4.368,00
IVA al 22%	<u>€ 960,96</u>
TOTALE parte B)	€ 5.328,96

Il compenso come sopra determinato è comprensivo di ogni spesa inclusa quella per viaggi, trasferte, ecc. a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa. Nel caso si verificasse l'eventualità di un'interruzione della progettazione qualora l'Appaltante ritenga opportuno ridimensionare o interrompere l'esecuzione delle prestazioni, all'Appaltatore verranno liquidati gli importi calcolati in base al servizio effettivamente svolto ai sensi della tariffa professionale vigente senza alcuna maggiorazione.

***ART. 9 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE COMPENSI E
TRACCIABILITÀ***

L'onorario di cui all'art. 7 sarà corrisposto con la seguente modalità:

- onorario per la redazione delle verifiche di vulnerabilità sismica della scuola primaria e secondaria di I° grado e scuola materna-nido di Villanova di Bagnacavallo, prima fase di analisi storico critica e rilievo geometrico dei fabbricati: ad avvenuta consegna e verifica;

La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione di regolare fattura. Il pagamento avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione delle fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013.

Nella fattura elettronica, tra i dati obbligatori, va indicato il Codice Univoco dell'Ufficio deputato a reperire le fatture elettroniche tramite il sistema di interscambio. Le fatture dovranno essere intestate a: COMUNE DI BAGNACAVALLO - Piazza della Libertà n. 5 - C.F. / P.IVA 00257850396.

Il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche e le informazioni utili (oltre a quelle obbligatorie) per

l'emissione delle stesse è il seguente: **BQ2BQQ** corrispondente all'ufficio **LL.PP-Patrimonio** del Comune di Bagnacavallo.

ART. 10 – POTERI DELL’AMMINISTRAZIONE

I documenti redatti in relazione al presente servizio resteranno di proprietà piena ed assoluta dell’Appaltante il quale potrà a suo insindacabile giudizio darvi o meno esecuzione, come pure introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuno, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie senza che dall’Appaltatore possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre che non vengano modificati sostanzialmente gli elaborati nei contenuti e nei criteri informativi essenziali.

ART. 11 – PENALI

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre al termine sopra fissato e per responsabilità dell’Appaltatore sarà applicata una penale di importo pari al 10% della parcella corrispondente alla singola prestazione eseguita in ritardo, oltre ad eventuale risarcimento danni.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

L’Appaltatore deve essere munito di una **Polizza di Responsabilità Civile Professionale** per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori. Tale Polizza copre la Responsabilità Professionale dell’Appaltatore per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione delle verifiche di vulnerabilità sismica, che abbiano determinato a carico dell’Appaltante nuove spese e/o maggiori costi. La Polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo. A tal riguardo il Professionista dimostra di aver stipulato in data 04/02/2025 la

Polizza Assicurativa n. 505480315 con Allianz S.p.A..

ART. 13 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ravenna della notizia dell'inadempimento dei propri Collaboratori incaricati nell'ambito del presente contratto agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena Tracciabilità delle Operazioni Finanziarie relative al presente servizio costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'Appalto, al rispetto del **Codice di Comportamento** dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 (art. 2 c. 3), così come modificato dal D.P.R. n. 81 del 13/06/2023. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Appaltante la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 15 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto le parti si rimettono alla normativa vigente ed in particolare alle disposizioni del Codice Civile in materia di prestazioni d'opera intellettuali.

***ART. 16 - PROTOCOLLO D'INTESA PER LA QUALITÀ E LA
TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI***

In esecuzione alla Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 85 del 11/06/2020 l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare tutti i contenuti del Protocollo allegato al suddetto atto ed in particolare:

- a) *Dichiarazione n. 1 - “Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo in adempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto”;*
- b) *Dichiarazione n. 2 - “Il contraente accetta che la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei legali rappresentanti o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter del codice penale. La predetta clausola risolutiva espressa opera anche in relazione a tutti i subcontratti stipulati dal contraente”;*
- c) *Dichiarazione n. 3 - “Il contraente si impegna, per il periodo che va dalla stipula del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori, a*

adottare se richiesto dalla stazione appaltante il “Registro degli accessi al cantiere”, a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento o in una successiva variazione dello stesso e a non celare nessuna informazione in suo possesso che possa interessare l’esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi a farla presente alla stazione appaltante”.

ART. 17 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all’interpretazione ed all’esecuzione del presente contratto saranno possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile Unico del Progetto e l’Appaltatore. In caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al comma precedente la definizione delle controversie è attribuita agli Organi Giurisdizionali. E’ esclusa la competenza arbitrale.

ART. 18 - PANTOUFLAGE

L’Appaltatore dichiara di ben conoscere l’art. 1338 del Codice Civile e che non sussistono le cause di nullità di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012 che prevede il divieto del cosiddetto “**pantouflage – revolving doors**”.

ART. 19 - RINUNCIA

La rinuncia all’incarico precluderà la corresponsione della parcella relativa a tutte le prestazioni del medesimo lavoro, anche già espletate.

ART. 20 - INADEMPIMENTI

Ogni inadempimento, totale o parziale, delle clausole convenute con la presente convenzione, comporterà la risoluzione del contratto, senza

ulteriori formalità, con semplice comunicazione raccomandata, salvo eventuale risarcimento danno che l'Amministrazione Comunale potrà richiedere all'incaricato. A tale effetto e per ogni altra comunicazione relativa all'incarico, lo stesso elegge domicilio presso lo studio con sede a Casalecchio di Reno (BO) in Via Calzavecchio n. 10, per tutta la durata del rapporto contrattuale. In caso di risoluzione tutta la documentazione relativa all'attività prestata fino a quel momento dovrà essere consegnata immediatamente dall'Incaricato all'Area Tecnica del Comune di Bagnacavallo.

ART. 21 - RECESSO DAL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell'art.1671 c.c., assegnando alla controparte un termine di preavviso di 15 giorni.

Qualora l'ente si avvalesse di queste facoltà sarà tenuto a versare, oltre al compenso per i servizi forniti fino al momento della comunicazione del recesso, anche tutte le spese accessorie dimostrabili sostenute fino a tale data, ed a corrispondere un importo forfetario pari al 25% del compenso relativo alle prestazioni non ancora prodotte, a tacitazione di ogni pretesa. In tutti i casi di recesso o di risoluzione tutta la documentazione relativa all'attività prestata fino a quel momento dovrà essere consegnata immediatamente dall'Incaricato all'Area Tecnica. Della consegna sarà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI

1) In applicazione al Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito anche GDPR) e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 l'Appaltatore ha

l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Appaltante.

- 2) L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto.
- 3) L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 4) L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell'Appaltante per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
- 5) L'Appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento delle prestazioni affidate, solo previa autorizzazione dell'Appaltante. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il relativo contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

- 6) L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- 7) Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Appaltante attinente le procedure adottate dall'Appaltatore in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dall'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto. L'Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Appaltante, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Appaltante.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI E ASPETTI FISCALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono poste a carico dell'Appaltatore il quale ha provveduto al versamento dell'imposta di bollo ai sensi della tabella A dell'allegato I.4 del Codice (F24 Elide quietanzato in data ____).

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, II comma del D.P.R. 26/04/86 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA DEL COMUNE DI
BAGNACAVALLO** Arch. Gabriele Bellini
L'APPALTATORE